



COMUNE DI RAVENNA

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ID 10072483

Ordinanza TL n.1140 del 11/07/2019

MISURE PER LA TUTELA DEL DECORO, VIVIBILITÀ ED IGIENE AMBIENTALE E DELLA PUBBLICA SALUTE E INCOLUMITÀ. DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SULLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE ESTIVA.

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Balneare Regionale n.1/2019, approvata con determina del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna n. 4234 del 08 marzo 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo di competenza;

PRESO ATTO che l'Ordinanza Balneare, all'art.1 commi 1, 5 e 6, all'art.2 comma 1, all'art.4 comma 1 lett. c) e j) ed all'art.5 lett. A) comma 5 e lett. C) commi 3 e 6 e all'art. 6, prevede la competenza dei Comuni, nel rispetto dei parametri fissati dai sopra richiamati articoli, ad integrare mediante propria Ordinanza la disciplina ivi prevista;

RILEVATO che parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque che, oltre all'inquinamento ambientale, provoca il deturpamento diffuso del decoro urbano e naturale; - sul tema la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 bis ("Rifiuti da prodotto da fumo"), con la previsione di sanzioni

amministrative pecuniarie; - i rifiuti derivanti dal fumo di sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e contengono un grande quantitativo di componenti nocive per l'ambiente quali: nicotina, polonio 210, composti volatili tossici, catrame, idrocarburi policiclici, acetato di cellulosa ed altri;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e residenti che frequentano la riviera durante la stagione estiva;

Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad oggetto: "Polizia Municipale – Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

ORDINA

- 1) l'assoluto divieto di fumo nel tratto di arenile definito come battigia, ovvero la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla linea di marea, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza e nelle zone di mare riservate alla balneazione, ovvero la zona di mare antistante la costa, per una profondità di 300 metri dalla battigia.**

- 2) **nelle restanti zone della spiaggia, essendo in ogni modo vietato l'abbandono di rifiuti, è necessario munirsi di un idoneo contenitore (riutilizzabile oppure "usa e getta") utile per la raccolta di mozziconi o altri rifiuti di prodotti da fumo, al fine di evitare danni all'ambiente, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.**

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 15 luglio 2019 e permane per la durata delle stagioni balneari estive, come definite dall'art. 1 comma 2 dell' Ordinanza Balneare Regionale n.1/2019, ovvero dal sabato precedente la Pasqua all'ultima domenica di Ottobre.

Le violazioni alle disposizioni contenute ai punti 1) e 2) della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 60,00 a euro 300,00, così come definite dall'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006.

DISPONE

che il presente provvedimento, dopo la sua pubblicazione, venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Ravenna, 11 luglio 2019

IL SINDACO

Michele de Pascale

documento firmato digitalmente